

1 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

## Contributo a fondo perduto: rientrano i diritti d'autore?

*Autore: Paola Sabatino*

L'articolo 1, del Decreto Legge n. 41/2021, il cosiddetto Decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Come chiarito nel Provvedimento del 23 marzo 2021, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, il contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi, confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In sostanza, il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Con successivo Provvedimento, pubblicato il 29 marzo 2021, la stessa Agenzia, ha specificato, con riferimento ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021, che il contributo a fondo perduto è pari a quello minimo (ossia euro 1.000,00).

Si evidenzia, inoltre, che, al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Stante a quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria il soggetto, per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e i compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR.

L'articolo 85, comma 1, del TUIR dispone che sono considerati ricavi:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L'articolo 54 del medesimo Testo Unico, dispone che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

In merito a quanto finora esposto, il dubbio che sorge è se i diritti di autore debbano essere presi in considerazione al fine del calcolo per l'accesso al contributo.

**Diritti d'autore-** I compensi per la cessione dei diritti di autore, com'è noto, sono disciplinati dall'articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR.

Il compenso è soggetto ad IRPEF ed è ridotto del 25% a titolo di determinazione forfettaria delle spese, ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni di età.

È oramai risaputo che a partire dal Modello Redditi 2020, è stato inserito nel quadro LM un nuovo campo, e precisamente il campo "4" dei rigi dal LM22 a LM27 che accoglie i compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività.

Sul punto, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E/2019, ha chiarito che, se il contribuente consegue proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, *"rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54"*. Con una successiva risposta ad interpello (risposta n. 517/2019) la stessa ha, invece, previsto in relazione al regime fiscale per i contribuenti minimi che, anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario, la cessione del diritto d'autore durante la permanenza nel regime di favore è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65, articolo 1, della legge n. 190/2014. In sostanza, i compensi percepiti dalla cessione del diritto d'autore si devono sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo svolta, ai fini della verifica del limite dei 65.000,00 euro di compensi.

Orbene, da un'attenta lettura del Provvedimento del 23 marzo 2021, ai fini del calcolo, bisogna tenere conto solo dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR. Nello specifico, bisogna fare riferimento, per le persone fisiche esercenti arti e professione in regime forfettario, ai compensi del quadro LM, rigi da LM22 a LM27 colonna 3. L'Agenzia, difatti, non fa nessuna menzione alla colonna 4 riservata ai diritti d'autore.

Pertanto, ci si chiede se gli stessi debbano essere tenuti in considerazione oppure no, al fine del calcolo per l'accesso al contributo a fondo perduto.

Da un'attenta analisi del Provvedimento e della Guida pubblicata dall'Agenzia dell'Entrate, a parere di chi scrive, si ritiene che seppure i compensi percepiti a seguito di cessione di diritti di autore rientrano tra i compensi percepiti dall'attività di lavoro autonomo svolta, questi ultimi ai fini del calcolo per accedere al contributo a fondo perduto, non devono essere tenuti in considerazione poiché non vi è nessuna menzione della colonna 4 dei rigi da LM22 a LM27.

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)